

L'ANALISI

Diritti compatibili con la spesa pubblica

di **Donatella Stasio** ▶ pagina 22

Diritti compatibili con la spesa pubblica

LA SENTENZA UE SUL WELFARE BRITANNICO

di **Donatella Stasio**

La sentenza della Corte di giustizia Ue - che limita l'accesso ai servizi di welfare britannici nei confronti dei cittadini Ue non britannici, residenti nel Regno Unito ma privi del diritto di soggiorno - rimanda all'annosa questione del rilievo delle «compatibilità economiche» nelle decisioni dei giudici, anche quando sono in gioco diritti fondamentali. I giudici di Lussemburgo, infatti, fanno espressamente riferimento alla «necessità di proteggere le finanze dello Stato» come causa di giustificazione della «discriminazione indiretta» realizzata dalla norma interna contestata. Quindi, anche se la motivazione sembra scritta più con un occhio all'imminente referendum sulla Brexit, le esigenze finanziarie assurgono al rango di parametro (quasi) prevalente nel «bilanciamento» con il diritto alle prestazioni sociali e, dunque, con il principio di non discriminazione tra cittadini britannici e non.

Le esigenze finanziarie (degli Stati membri o dell'Ue) non sono, nella giurisprudenza comunitaria, un parametro inedito, come dimostrano i precedenti richiamati dalla Corte nonché altre decisioni (valga per tutte la sentenza Taricco contro l'Italia a causa della prescrizione breve nelle frodi Iva, che potrebbe «ledere gli interessi finanziari dell'Ue»). In Italia, il tema delle «compatibilità economiche» è tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, da quando la crisi ha cominciato a mordere il freno, perdendo la sua connotazione emergenziale e trasformandosi, di fatto, in strutturale, tale da giustificare, sempre più spesso, deroghe, strappi, eccezioni alla tutela dei diritti fondamentali, per limitarne l'incidenza sui conti pubblici, oltre che sull'occupazione, sul diritto d'impresa, sul sistema produttivo. Ai magistrati si chiede di «farsi carico»: raccomandazione gratuita per un giudice moderno, che non interpreti burocraticamente il proprio ruolo, anche se le spinte in questa direzione sono molto forti, soprattutto (e paradossalmente) da parte dei fautori delle «compatibilità economiche».

Al giudice spetta «fisiologicamente» il compito di «bilanciare» esigenze in conflitto, salvo là dove ci siano diritti incompressibili, come quello alla vita. Il che comporta scelte discrezionali tra le diverse opzioni interpretative consentite dalle norme applicabili, purché quest'ultime abbiano la necessaria duttilità e non siano, invece, rigide, dettagliate, frutto di diffidenza nei confronti della magistratura. Ecco perché il tema del «bilanciamento» implica anzitutto un diverso rapporto tra politica e magistratura, misurabile anche dalla qualità della legislazione, che invece continua a essere ancora molto condizionata dall'esigenza di ridurre i margini di discrezionalità interpretativa e, quindi, dalla diffidenza nei confronti del giudice. Ciclicamente

anche la Corte costituzionale è accusata di «non farsi carico» delle esigenze finanziarie dello Stato, com'è avvenuto di recente con la sentenza sulla perequazione delle pensioni (n. 70 del 2015). In realtà, la Consulta ha da tempo imboccato la strada delle «compatibilità economiche», di cui è un esempio emblematico la decisione sulla cosiddetta Robin Tax, con cui sono stati contenuti gli effetti retroattivi della pronuncia di illegittimità costituzionale proprio per limitarne l'impatto sui conti pubblici, «pari a una manovra finanziaria aggiuntiva». Dove - finora - non è mai entrato il parametro della «protezione delle finanze dello Stato» è nelle decisioni sulle prestazioni sociali agli extracomunitari «stabilizzati» in Italia: la Consulta ha sempre escluso discriminazioni ingiustificate nel godimento dei diritti sociali e perciò ha dichiarato incostituzionali le norme che limitavano agli italiani questi diritti (salvo quello a una casa popolare). Dunque, si può dire che non è in linea con la Corte Ue.

All'«equilibrio di bilancio» ha invece fatto riferimento, di recente, il Tribunale di Milano, nell'escludere (al contrario di una precedente decisione) la protezione sussidiaria a un extracomunitario «economico». «È vero - scrive il giudice - che lo Stato italiano si è impegnato a livello internazionale a offrire supporto anche agli stranieri che versino in condizioni di grave povertà e che, dunque, in caso di rimpatrio nei loro Paesi, rischiano di essere esposti alla mancanza di un sufficiente supporto per la fruizione di diritti fondamentali. Ma - aggiunge - la specifica misura di sostegno eventualmente erogabile è rimessa alla discrezionalità del legislatore statuale, dovendosi realizzare un bilanciamento costituzionale tra differenti interessi enunciati nella Carta costituzionale e una scelta discrezionale in merito ai livelli di priorità nella gestione delle limitate risorse». Di qui la conclusione: «Spetta al legislatore ogni eventuale intervento protettivo degli stranieri in condizione di estrema povertà»; il giudice «non può intervenire in una materia coperta da discrezionalità legislativa "condizionata" anche da ragioni di bilancio», poiché «anche l'equilibrio di bilancio costituisce principio costituzionale inderogabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

